

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E LA DIMISSIONE DI UTENTI DEI  
SERVIZI DEL C.A.M.P.P.

Art. 1 - La ammissione e la dimissione di utenti nei e dai  
servizi consortili viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Il responsabile del C.S.P.P. fornirà ogni utile  
notizia, ai fini della formulazione delle proposte di  
ammissione e/o dimissioni di cui al precedente articolo,  
avvalendosi di

- a) segnalazioni dalle famiglie, dalla Scuola, dai servizi  
territoriali, da altri Enti pubblici o Istituzioni private;
- b) visita psico-diagnostiche e indagine sociale effettuata  
dal C.S.P.P.;
- c) relazione del Gruppo Operativo di servizio competente,  
sottoscritta dal Responsabile del servizio stesso.

Art. 3 - L'iscrizione presso un servizio del Consorzio può  
essere perfezionata ad uno dei seguenti titoli:

- a) a titolo sperimentale, allorché si tratta di verificare  
l'opportunità o la possibilità di un successivo inserimento  
in via definitiva, nel qual caso la frequenza non può  
superare i 6 mesi;
- b) a pieno titolo, allorché si sia riscontrata la sussistenza  
dei requisiti tecnici ed economici per l'iscrizione  
dell'utente, come specificato all'art. 4;
- c) a titolo particolare, allorché si tratti di seguire  
iniziative di inserimento e di integrazione posta in atto in

favore dell'utenza.

Le iscrizioni al C.E.F.P. e a titolo particolare per ciascun anno educativo-formativo vengono disposte, ad inizio d'anno e comunque non oltre il 30 settembre ed a gennaio- ad eccezione di documentate e specifiche situazioni- al fine di organizzare e garantire tutte le condizioni necessarie per un positivo inserimento dell'utente nella struttura.

Le iscrizioni alla Scuola speciale parificata disposte all'inizio dell'anno educativo formativo e comunque non oltre il 30 settembre. Alle scuole speciali possono essere ammessi utenti in corso d'anno solo per trasferimento da altre scuole, sia normali che speciali.

Art. 4 - L'iscrizione degli utenti ai servizi del Consorzio viene disposta con provvedimento formale dell'Ente previa assunzione dell'impegno al pagamento della quota di cui all'art. 7 da parte del Comune di residenza.

I rapporti tra Comuni non consorziati dovranno essere regolamentati dalla sottoscrizione di specifiche convenzioni che garantiscano il pagamento della quota. Al Consiglio Direttivo compete deliberare al riguardo.

Per le ammissioni nel secondo semestre dell'anno non è dovuto alcun contributo e l'impegno da parte del Comune sarà relativo al successivo esercizio. Per le ammissioni autorizzate nel primo semestre il contributo è dovuto nella misura del 50%.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo stabilirà, con provvedimento formale, la dimissione degli utenti (a seguito delle proposte formulate dagli operatori del C.S.P.P. ovvero dalle decisioni delle famiglie).

Art. 6 - Nel caso di iscrizione a titolo particolare di cui all'art. 3 lettera c), il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo dovrà espressamente menzionare il servizio preposto a seguire le attività di inserimento o di integrazione di cui trattasi.

Art. 7 - L'Assemblea Consorziale determinerà ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare del contributo annuo da porre a carico del Comune di residenza, secondo quanto stabilito dallo Statuto vigente all'atto dell'ammissione o, in carenza di regolamentazione statutaria, in base al presente regolamento.

Art. 8 - La quota, come sopra determinata, sarà riferita all'intero esercizio finanziario e non sarà frazionabile ed è dovuta anche in caso di dimissione, per qualsiasi motivo, in corso d'anno. Durante il periodo di iscrizione al servizio la contribuzione sarà dovuta per intero, indipendentemente dalla frequenza costante del servizio stesso.

Art. 9 - Le modalità per il versamento delle contribuzioni a carico dei Comuni consorziati sono indicate dallo Statuto dell'Ente mentre, per i Comuni non consorziati saranno indicate nelle convenzioni previste al precedente art. 4 e

dovranno, di norma, avvenire in due rate uguali da liquidarsi  
la 1^ entro il mese di giugno e la 2^ entro il mese di  
dicembre di ciascun anno.